



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BRINDISI

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	AGOSTINACCHIO	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	NETTIS	VITO FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LISCO	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 71/11
depositato il 19/01/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVH030200846 IVA + IRAP 2005
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVH030200846 IRES 2005
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BRINDISI

proposto dal ricorrente:

SCECA SRLIN LIQUIDAZIONE
VIA MELPIGNANO 12/4 72017 OSTUNI BR

difeso da:

RAG. CALO' GIUSEPPA
VIA STAZIONE Z.I. 72017 OSTUNI BR

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 71/11

UDIENZA DEL

20/02/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

55/3/13

PRONUNCIATA IL:

20 FEB 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 6 MAR 2013

Il Segretario

Vito Vinci

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo

Con avviso di accertamento n. TVH030200846/2010, l'Agenzia delle Entrate di Brindisi determinava e accertava nei confronti di della SCECA s.r.l. in liquidazione:

- 1) ai sensi dell'art. 41 bis del d. lgs. 600/73, ai fini delle imposte dirette, per l'anno d'imposta 2005, la rettifica della perdita di esercizio, determinando un reddito imponibile pari a €.191.556,00;
- 2) ai fini IRAP, il valore della produzione netta non contabilizzata nella misura di €.361.438,00 per compensi percepiti in Italia;
- 3) ai fini dell'IVA, per l'anno d'imposta 2005 un maggiore imponibile di €.72.287,00 relativo a redditi non dichiarati.

Con il medesimo atto l'Ufficio erariale dava atto:

di aver notificato in data 21 agosto 2010 un invito formale per un eventuale accertamento con adesione, cui la società non aveva ritenuto di partecipare;

che nel detto invito erano riportati: a) i ricavi dichiarati, l'eventuale adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore, il totale dei ricavi presunti e i maggiori ricavi determinati;

b) il reddito dichiarato e quello accertabile ai fini IRPEF e la relativa maggiore imposta, se dovuta;

c) la base imponibile dichiarata e quella accertabile ai fini IRAP e la relativa maggiore imposta; d)

la maggiore imposta sul valore aggiunto accertabile, calcolata applicando ai maggiori ricavi l'aliquota media.

Con ricorso datato 23 dicembre 2010 la SCECA proponeva opposizione e deduceva:

che l'atto di accertamento emesso dall'Ufficio ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) d.p.r. 600/1973, si fondava sul mero scostamento tra i ricavi calcolati mediante l'applicazione degli studi di settore e quelli dichiarati, senza ulteriori riscontri;

che l'Ufficio è, invece, tenuto ad esperire una precisa analisi in merito alla singola posizione del contribuente;

18

nel merito, che la lunga malattia dell'amministratore, diagnosticata a maggio 2005 e terminata nell'aprile del 2008 con il suo decesso era stata causa di un calo dei ricavi;

che negli anni precedenti al 2005 la società aveva avuto elevati costi per oneri finanziari;

che per creare liquidità per far fronte a varie scoperture bancarie, fonti di azioni espropriative su beni personali dei soci fideiussori, si era deciso di smobilizzare il magazzino;

che, praticando una serie di sconti e offerte sia sulle merci acquistate sia su quelle giacenti in magazzino già da decine di anni;

che tale politica aveva determinato la riduzione delle rimanenze iniziali – che nell'anno 2005 ammontavano a €.875.000,00 – a €.605.000,00;

che tutto questo aveva causato la perdita di esercizio; che, negli anni successivi al 2005 si era proseguito nella politica di eliminare l'intero magazzino e rientrare in tutti i conti affidati: obiettivo raggiunto nel 2007.

Resisteva l'Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione

Rileva la Commissione che la società ricorrente ha comprovato la malattia dell'amministratore ma non anche che essa sia eziologicamente ricollegabile ai minori ricavi accertati.

Ed anzi, in senso opposto, va rimarcato che la ricorrente non è impresa individuale (in tal caso la malattia del titolare avrebbe potuto ragionevolmente far ipotizzare una contrazione dell'attività) ma società di capitali; pertanto, se i soci hanno deciso di non sostituire l'amministratore malato, deve desumersi che gli stessi erano evidentemente consapevoli del fatto che mantenere nella carica l'amministratore non comportava alcuna negativa influenza sull'attività e gli interessi della società.

Manca, altresì, la prova delle denunciate scoperture bancarie.

La ricorrente ha rappresentato che alcune banche avevano avviato azioni espropriative su beni personali dei soci fideiussori, ma nessun documento è stato esibito a conforto dell'assunto.

La SCECA ha dedotto che ha praticato una serie di sconti e offerte sia sulle merci acquistate sia su quelle giacenti in magazzino già da decine di anni, al fine di creare liquidità, con conseguente

perdita di esercizio, ma non ha offerto di tali circostanze alcuna prova, né ha allegato che specifici elementi presenti nella documentazione contabile esibita ne davano testimonianza, anche in via meramente presuntiva.

A ciò aggiungasi (e ciò vale anche a confutare la tesi dell'opponente, secondo cui l'atto di accertamento emesso dall'Ufficio si fonda, in definitiva, sul mero scostamento tra i ricavi calcolati mediante l'applicazione degli studi di settore e quelli dichiarati) che nell'avviso di accertamento, oltre al richiamo degli studi di settore si legge:

nell'anno di imposta 2005 ha dichiarato una forte perdita di esercizio pari a €.238.431,00. Pertanto risulta poco plausibile che una società di capitali chiuda l'esercizio finanziario con rilevanti perdite, senza alcun motivo apparente.

Inoltre, si rileva:

- mancata emissione di scontrino fiscale;
- dallo studio di settore presentato appare che nessuno dei soci è addetto all'attività come lavoratore dell'impresa, impresa che non trae nessun utile;
- la somma dei costi di acquisto e delle spese per lavoratori dipendenti è superiore ai ricavi fatturati;
- elevato valore delle rimanenze finali rispetto al volume d'affari e le stesse diminuiscono nell'esercizio nonostante la perdita di esercizio.

Con riferimento agli altri oneri di produzione e vendita di cui al rigo RF36 del modello unico presentato sono stati rilevati €80.194,00 per lavoro dipendente che messo a confronto con il reddito dichiarato, anzi con la perdita di esercizio, fa emergere un comportamento antieconomico per l'azienda.

Dunque, l'avviso di accertamento è ancorato ad una molteplicità di dati, ampiamente indicativi, singolarmente e complessivamente, delle violazioni contestate: dati che manifestano una condotta aziendale non coerente con un utile esercizio dell'attività.

A tal riguardo, va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui è legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore se dalla contabilità aziendale emergono operazioni antieconomiche che

denunciano una gestione inverosimile negli anni. Infatti, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l'amministrazione finanziaria può - ai sensi dell'art. 39, D.P.R. n. 600/1973 - fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendo basarsi anche su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.

L'Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi d'impresa del contribuente - facendo ricorso al metodo analitico induttivo - anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, dimostrando l'inesattezza o l'incompletezza di una o più poste. La rettifica è legittimata dall'esistenza di un comportamento manifestamente antieconomico che determina l'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente.

Ciò perché, la regola alla quale si ispira chiunque svolga una attività economica è quella di ridurre i costi, a parità di tutte le altre condizioni, e pertanto in presenza di un comportamento che sfugga a questo parametro di buon senso ed in assenza di una sua diversa giustificazione razionale, è legittimo il fondato sospetto che la incongruenza sia soltanto apparente e che dietro di essa si celi una diversa realtà, con il conseguente onere di colui che ha posto in essere un comportamento antieconomico di fornire una giustificazione razionale della propria scelta (cfr., ex multis, (Cass. 19550/2012).

Ed è opportuno anche rilevare, quale elemento indiziario sfavorevole alla SCECA s.r.l., che quest'ultima non inteso dare riscontro all'invito formale per un eventuale accertamento con adesione.

Pertanto, poiché l'opponente, come detto, non ha fornito prova idonea a vincere la presunzione di sussistenza, per le ragioni sopra esposte, delle violazioni contestate, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

La particolarità della questione trattata rappresenta equo motivo di compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Brindisi nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2013



Il Presidente

dott. Francesco Agostinacchio

Il Giudice estensore

dott. Vito Francesco Nettis